



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**  
(Art. 17, 28 e 29 del D.Lgs.81/08)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA  
“LA SAPIENZA”

**SCHEDE DI VALUTAZIONE  
DEI RISCHI  
PER ATTIVITÀ OMOGENEE  
(RAO)**

*Introduzione*



## Introduzione

La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza è un obbligo previsto dall' art. 37 del D.Lgs 81/08 a carico del Datore di lavoro ed è così definita all'art. 2 dello stesso D.Lgs 81/08: **«formazione»**: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

*Di seguito si riporta un estratto del "Progetto formativo per la formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro" Prot. N.46890 del 23/06/2016.*

### Formazione generale

In riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, e al punto 4 dell'allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, i lavoratori ricevono una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a seguenti contenuti:

- concetti di rischio
- danno
- prevenzione
- protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale
- diritti e doveri dei vari soggetti aziendali
- organi di vigilanza, controllo, assistenza

**La durata minima, per la formazione generale, prevista dal succitato Accordo, è di 4 ore.**

### Formazione Specifica

Per ciò che concerne la formazione specifica, l'allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sancisce che: "Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alla lettore a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

**La formazione specifica prevista per il Settore ATECO 8 "Istruzione", deve avere una durata minima di 8 ore (Settori di classe di Rischio Medio).**

Si fa presente altresì che l'Accordo cit. prevede, in deroga alla durata minima prevista per il comparto di appartenenza, per i lavoratori che non svolgono mansioni in cui la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi che li espongono a rischi specifici di livello medio/alto, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso, per i quali la durata minima è di 4 ore. **Pertanto per i lavoratori di Ateneo, che svolgano attività di tipo amministrativo gestionale, o a essa equiparabile, è stata prevista una formazione specifica della durata minima di 4 ore.**



Per i lavoratori di Ateneo che svolgono **attività in laboratori chimici, fisici e meccanici, in officine meccaniche, o che siano addetti ai cantieri di scavo archeologico** è stata prevista una formazione specifica della durata minima di **8 ore**.

Per i lavoratori di Ateneo che svolgono **attività in laboratori biochimici** è stata prevista una formazione specifica della durata minima di **12 ore**.

Per i lavoratori che svolgono **attività con attrezzature per le quali è obbligatoria una abilitazione di legge (conduttori di piattaforme di lavoro mobili elevabili, di carrelli elevatori semoventi, di trattori e saldatori) e per il personale che svolge attività di direzione nei cantieri edili** è stata prevista una formazione specifica che deve aggiungersi a quella sopra descritta e che ha una durata dipendente dalla tipologia di abilitazione/attività.

Per i lavoratori che svolgono **attività** per le quali sono esposti a **rischi specifici (rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali, movimentazione manuale dei carichi)** è stata altresì prevista una formazione specifica che deve aggiungersi a quella sopra descritta e che ha una durata dipendente dalla tipologia di rischio specifico.

Per i lavoratori di Ateneo che rivestono ruoli particolari nell'ambito della sicurezza (**Dirigenti, Preposti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti alle Squadre di Emergenza Interne, Addetti di Primo Soccorso Aziendale**) è stata prevista una formazione aggiuntiva secondo la normativa vigente come di seguito riportato:

#### **Formazione delle figure nell'ambito della sicurezza**

La formazione dei Dirigenti così come definiti dall'art.2, comma 1, lettera d) del Dlgs n.81/08, in riferimento all'art.37, comma 7, del Dlgs n.81/08, e in relazione agli obblighi previsti all'art.18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli. **La durata minima per i Dirigenti è di 16 ore.** Al termine del corso previa frequenza del 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. In accordo con il Regolamento n. 1457/2015 per il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", tale formazione è erogata dall'Amministrazione Centrale per il tramite dell'USPP.

La formazione del Preposto, così come definito dall'art.2, comma 1, e), del Dlgs n.81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata ad una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. **La durata minima per il modulo dei Preposti è di 8 ore** di cui 5 anche in modalità e-learning e 3 in modalità esclusivamente frontale secondo quanto sancito dall'Accordo Stato Regioni 21/12/2011 Allegato A. Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. In accordo con il Regolamento n. 1457/2015 per il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", tale formazione è erogata dall'Amministrazione Centrale per il tramite dell'USPP.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) hanno diritto ad una Formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall'art. 37, comma 10 del



D.Lgs. 81/2008. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008). La durata minima dei corsi di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).

I lavoratori designati alla prevenzione incendi, come previsto dell'Allegato X lett.m) del D.M. 10/03/98 per le scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art.3 c.3 della Legge 28/11/1996 n.609. E' compito del responsabile di struttura di individuare i nominativi del personale da formare in collaborazione con l'USPP.

In Ateneo i corsi di formazione per gli ASEI sono organizzati dall'USPP in collaborazione con i Comandi provinciali dei VV.F. competenti.

Tutti i lavoratori addetti alla prevenzione incendi, designati in Ateneo, devono frequentare un corso di formazione per addetti antincendio in attività a **rischio di incendio elevato**.

Gli addetti al primo soccorso, designati ai sensi dell'art.18, comma 1, lett.b), del D.Lgs. n. 81/08, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di primo soccorso.

In Ateneo i corsi di formazione di APSA sono organizzati dal Centro di Medicina Occupazionale (CMO).

E' compito del responsabile di struttura di individuare i nominativi del personale da formare su indicazione della valutazione effettuata dal CMO in collaborazione con l'USPP.

L'Ateneo è classificato **come azienda del gruppo C**, i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'Allegato 4 del D.M. 388/2003.